



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.	Caterina Macchi	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.	Luca Giani	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 757/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata della LVAB SRLS (cod. fisc. 11452850966);

visto il ricorso in data 26.5.2026, con il quale GIANNOTTA PAOLA

ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata della LVAB srls;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi degli artt. 268, co. 1, art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC il 29.5.2026 ai sensi dell'art. 40 CCII;
- C) sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società di euro 48.034,95;
- D) la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 6.073.77, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- E) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro 50.000, di talché non sussiste la causa ostativa di cui all'art. 268, co. 2, CCII;



- F) il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto dai bilanci prodotti (dal 2022 al 2024) risulta la presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII e il loro andamento nel tempo non consentono di ritenere provato un superamento di quei limiti nel corso del 2025;
- G) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- H) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dall'esistenza del credito nei confronti della società ricorrente portato da titolo giudiziale, atto di precetto e pignoramenti con esito negativo; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

ritenuto che,

il curatore deve essere autorizzato sin da ora a proseguire l'esercizio dell'impresa di gelateria svota dal debitore e la cui redditività è concentrata nella stagione estiva;

la giurisprudenza di merito è ormai consolidata, infatti, nel ritenere compatibile con la liquidazione controllata l'esercizio provvisorio dell'impresa, in assenza di alcun divieto nel CCII e in presenza di plurimi indici normativi di segno contrario (cfr. T. Bolzano, n. 41/2025 e T. Forlì, n. 107/2025): in primo luogo, l'art. 275, comma 2, CCII, rinviando alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, evoca anche l'art. 211 CCII, che dell'esercizio provvisorio costituisce il necessario presupposto in funzione della successiva cessione unitaria dell'azienda, ciò che rappresenta uno degli obiettivi generali dell'intero codice della crisi; in secondo luogo, l'art. 272, comma 2, CCII richiama espressamente l'art. 213, comma 4, CCII, il quale annovera «l'esercizio dell'impresa del debitore» tra gli atti volti alla conservazione del valore aziendale; da ultimo, l'art. 270, comma 2, lett. e), CCII consente di autorizzare il debitore all'utilizzo dei beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, ravvisabili nel caso di specie nella stagionalità dell'attività e nel pregiudizio che l'interruzione immediata arrecherebbe al ceto creditorio per la dispersione dell'avviamento e del magazzino;

PQM



visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore LVAB SRLS con sede legale in
, VIALE ROMAGNA 23 MILANO;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Adele Antonia Vasilotta;
autorizza il liquidatore a proseguire l'esercizio dell'impresa alle seguenti condizioni:
(i) gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere previamente autorizzati dal Giudice Delegato; (ii) i pagamenti di importo superiore a euro 5.000, anche se relativi a operazioni di ordinaria amministrazione, dovranno essere previamente autorizzati dal Giudice Delegato; (iii) il liquidatore dovrà depositare, entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione della presente sentenza, una prima relazione informativa sull'andamento dell'esercizio provvisorio e sulla relativa gestione finanziaria, con indicazione analitica degli incassi e dei pagamenti; riserva al Giudice Delegato ogni provvedimento in ordine alla cessazione o alla modifica delle condizioni dell'esercizio provvisorio, ivi inclusa l'adozione di prescrizioni ulteriori a tutela del ceto creditorio;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, nonché, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;



ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
09/07/2026

Il Giudice estensore
Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi

